

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LAZIO E L'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DEL LAZIO IN MATERIA DI DISAGIO MINORILE, DISPERSIONE
SCOLASTICA E COMPORTAMENTI A RISCHIO**

- VISTA la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, approvata e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176;
- VISTO il titolo IX, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, che prevede forme di promozione o coordinamento tra l'attività educativa e didattica scolastica e le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché alle patologie correlate;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate" come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;
- VISTO il decreto legge 10 giugno 1994, n. 370 concernente "Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 496;
- VISTO in particolare l'articolo 3 bis del d.l. 270/1994 convertito dalla l. 496/1994 che istituisce presso il Ministero competente in materia di pubblica istruzione l'Osservatorio per la dispersione scolastica;
- VISTE le direttive ministeriali nn° 600/1996, 463/1998, 292/1990 che disciplinano ambiti e destinatari delle attività educative e formative in materia di educazione alla salute;
- VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche al fine di perseguire con maggiore flessibilità ed efficacia obiettivi di istruzione, educativi e formativi;
- VISTO l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che prevede lo svolgimento da parte delle regioni di misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'istituzione di osservatori regionali;
- VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 concernente "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per interventi perequativi nella scuola;
- VISTO il protocollo d'intesa del 10 marzo 2003 tra il Tribunale per i Minorenni di Roma e la Direzione Generale Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, concernente le misure di protezione di protezione per i minori in situazione di abbandono educativo, nonché azioni formative di educazione alla legalità rivolte ad insegnanti e studenti;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”;

VISTA la legge 20 gennaio 1999 concernente “Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione”;

VISTO il Decreto n° 24 del 30 gennaio 2003 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha delegato l'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali alla firma del Protocollo in argomento;

VISTO l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che espressamente prevede l'estensione progressiva, a decorrere dall'anno 1999-2000, dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età

CONSIDERATO che la prevenzione delle dispersione scolastica e dei fenomeni che la precedono e l'accompagnano rappresenta un obiettivo essenziale dei sistemi istituzionali e non che operano nel settore dell'età evolutiva;

CONSIDERATO che il disagio evolutivo, l'abbandono scolastico, la diffusione ed il consumo di stupefacenti da parte di soggetti in minore età rappresentano una possibile manifestazione di anomalo sviluppo socio-economico e di impoverimento culturale all'interno dei nuclei familiari del territorio, nonché un fattore di facilitazione per il rafforzamento e l'espansione di reti criminali locali che includono e sfruttano bambini ed adolescenti fuoriusciti dai percorsi educativi e formativi;

CONSIDERATO che il contenimento della dispersione scolastica e delle problematiche ad esso connesse richiede un adeguato coordinamento a livello locale da attuare in ambito distrettuale;

CONSIDERATO che è necessario avviare rapporti interistituzionali per la definizione di percorsi attivi integrati che ottimizzino l'utilizzazione delle risorse ed incidano concretamente per rimuovere i fattori di rischio generanti enucleati precedentemente:

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche rivestono un ruolo determinante per la progettazione e la realizzazione di mirate azioni educative e formative;

CONSIDERATO che è necessario utilizzare un sistema unitario di rilevazione statistica al fine di monitorare le situazione e le realtà a rischio per le attività formative dei giovani, nonché al fine di valutare l'efficacia degli interventi realizzati;

RILEVATO che nel territorio della Regione Lazio emergono nuove e più articolate forme di esclusione socio-educativa legati anche alla trasformazione socio-demografica e culturale delle comunità locali, alla plurarizzazione dei modelli familiari ed alla crescente influenza dei mezzi di informazione, di comunicazione e audiovisivi;

RILEVATO che i dati raccolti dall'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio indicano la presenza nel territorio di realtà eterogenee che sollecitano un ricorso integrato alle diverse opportunità di finanziamento esistenti e ad un efficace coordinamento tra istituzioni, enti locali e società;

RILEVATO che vanno migliorate le reti di connessione tra i diversi sistemi socio-educativi locali;

VISTA la D.G.R. n° 1562 del 22 novembre 2002 “Approvazione di uno schema di protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in materia di disagio minorile, dispersione scolastica e comportamenti a rischio”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Regione Lazio rappresentata dall’Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali Anna Teresa Formisano
e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio rappresentato dal Direttore Generale Francesco De Sanctis

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Lazio e la Direzione Scolastica Regionale del Lazio promuovono e sviluppano un’azione integrata, coordinata per la tutela dei minori in età evolutiva che si trovino in condizioni di difficoltà e che manifestino stati di disagio generanti fenomeni quali la dispersione scolastica, la devianza psico-sociale, la difficoltà ed il ritardo nell’apprendimento, la dipendenza da droga, alcol, tabacco, sostanze stupefacenti o psicotrope, lo stato di solitudine ed abbandono, l’emarginazione sociale ed affettiva.

Art. 2 (Compiti della Direzione Scolastica Regionale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Direzione Scolastica Regionale si impegna a:
 - a) sviluppare e coordinare una rete all’interno dell’ordinamento scolastico regionale che ed individuare un proprio referente che collabori sistematicamente con l’Osservatorio dell’infanzia e con il Sistema informativo dei servizi sociali per la raccolta dei dati e delle informazioni utili a rilevare e monitorare i fenomeni evidenziati nell’articolo 1;
 - b) prevedere un’attività di formazione e di sensibilizzazione del personale docente finalizzata a fornire elementi per individuare situazioni di violenza e di abusi da parte di adulti e di coetanei, situazione familiari a rischio e comportamenti di disagio psico-sociale, anche dovuti a disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
 - c) organizzare gradualmente all’interno delle scuole l’apertura di sportelli di ascolto quali punti di richiamo e di riferimento per i minori in difficoltà, coinvolgendo, se necessario, anche figure professionali della Azienda sanitaria locale competente per territorio;

- d) incentivare le scuole affinché nella propria annuale offerta formativa prevedano attività integrative e di supporto per gli adolescenti, con particolare riferimento alle azioni di contrasto al rischio di emarginazione;
- e) promuovere azioni finalizzate al sostegno delle famiglie dei minori che presentano situazioni di problematicità, in particolare per incentivare l'integrazione sociale dei minori con disabilità, in raccordo con i servizi sociali del territorio;
- f) promuovere azioni che sviluppino forme di auto-aiuto tra famiglie.

Art. 3 (Compiti della Regione)

1. La Regione si impegna a:
 - a) fornire annualmente dati ed informazioni inerenti i fenomeni di cui all'articolo 1;
 - b) operare affinché gli accordi di programma ed i piani di zona distrettuali per la realizzazione della rete dei servizi sociali prevedano il progressivo coinvolgimento delle istituzioni scolastiche locali;
 - c) promuovere la realizzazione di progetti pilota per contrastare i fenomeni di cui all'articolo 1;
 - d) promuovere incentivazioni per le scuole che, nella loro offerta formativa, includano progetti a favore dei minori in difficoltà e delle loro famiglie.
2. La Regione sostiene l'attuazione del protocollo d'intesa con uno stanziamento iniziale pari a Euro 250.000, che, nel corso degli anni in cui sarà vigente il protocollo d'intesa, potrà essere eventualmente incrementato in relazione alle scelte programmatiche attuate dalla Regione ed alle disponibilità di bilancio.

Art. 4 (Piano operativo e gruppo di lavoro)

1. Per l'elaborazione di un piano operativo che preveda l'attivazione di metodologie di intervento a rete finalizzate a contrastare i fenomeni di cui all'articolo 1, che a livello regionale deve essere adottato con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente, e per la vigilanza sull'attuazione del piano stesso viene costituito un gruppo di lavoro, formato da rappresentanti dei due enti sottoscrittori del presente protocollo d'intesa.
2. Il piano operativo di cui al comma 1, che avrà durata triennale e potrà essere aggiornato annualmente, deve contenere:
 - a) iniziative mirate ad azioni di responsabilizzazione nell'esercizio dei diritti e dei doveri in ambito scolastico, alla diffusione della cultura della solidarietà e del volontariato, all'assistenza alle famiglie in cui siano presenti soggetti disabili o coinvolti in fenomeni di abbandono o di dispersione scolastica;
 - b) iniziative rivolte al mondo della preadolescenza aventi come obiettivo il sostegno e lo sviluppo dell'autostima, del livello di aspirazione e di aspettativa;
 - c) iniziative rivolte ad alunni nel biennio delle scuole superiori mirate alla costruzione di sistemi di accoglienza, sostegno ed orientamento attraverso metodologie centrate sulla mediazione e sulla autoregolazione responsabile della condotta sociale.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto da n. 3 rappresentanti della Regione e da n. 3 rappresentanti della Direzione scolastica regionale del Lazio e può articolarsi in gruppi operativi provinciali, cooptando gli operatori del settore.

4. Il gruppo di lavoro deve presentare ogni anno, entro tre mesi dalla conclusione dell'anno scolastico, una relazione da dove risulti:
 - a) lo status delle iniziative contenute nel piano;
 - b) i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati con l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2.

Art. 5
(Durata)

1. Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione delle parti.

LETTO, CONFERMATO SOTTOSCRITTO

Regione Lazio rappresentata dall'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali Anna Teresa Formisano

F.to _____

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio rappresentato dal Direttore Generale Francesco De Sanctis

F.to _____

Roma li 12 giugno 2003